



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Gli Allegri Ghibizzi"

Art. 1 Costituzione

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Firenze, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Gli Allegri Ghibizzi" ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (da ora in avanti anche CTS). L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Associazione è senza scopo di lucro, è indipendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere, apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'attività dell'associazione riveste un ruolo fondamentale nel processo di inclusione, supporto e promozione sociale dei soggetti con problematiche comportamentali che ne limitano l'espressione del potenziale cognitivo e/o l'adattamento al proprio ambiente sociale e/o familiare attraverso percorsi, attività e servizi creati specificatamente per loro e per tutti coloro con i quali condividono la quotidianità, ed è retta dal presente Statuto.

Art. 2 Sede e durata

La sede dell'Associazione è a Firenze. La sede sociale potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio Direttivo che potrà inoltre istituire sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia che all'estero.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 Mission

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale che costituiscono oggetto sociale.

Le associazioni svolgerà in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati a norma dell'art. 35.1 CTS.

L'associazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale di cui alle lettere C), D) e I) dell'articolo 5 del D.lgs 117 del 2017 (da ora anche "CTS").

In particolare, l'associazione sceglie come target privilegiato i minori da 0 a 18 anni con problematiche comportamentali che ne limitano l'espressione del potenziale cognitivo e/o l'adattamento al proprio ambiente sociale e/o familiare (a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: bambini con problematiche afferenti agli ambiti dell'ADHD, DSA, Disprassia e simili, indipendentemente da una diagnosi o certificazione del disturbo).

Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nei seguenti ambiti:

- Fornire servizi e attività per minori da 0 a 18 anni così come sopra descritti;
- Fornire servizi e attività ai genitori e familiari di minori da 0 a 18 anni così come sopra descritti;
- Promuovere e/o realizzare eventi formativi rivolti a parenti, minori, insegnanti e/o persone che abbiano interesse a conoscere meglio le tematiche inerenti i minori così come sopra descritti;
- Svolgere attività per favorire il contatto e il dialogo tra le varie strutture sanitarie, scolastiche e sociali e i rispettivi operatori coinvolti sia nella vita quotidiana del bambino sia nel percorso diagnostico-terapeutico;
- Promuovere e siglare convenzioni (per l'Associazione e/o per gli iscritti), collaborazioni e/o partnership con Associazioni e Persone giuridiche che condividano in tutto o in parte la Mission dell'Associazione;
- Svolgere attività di ricerca e sviluppo di progetti basati su realtà virtuale, *game therapy* e robotica open source al supporto della riabilitazione motoria cognitiva;
- Svolgere attività di ricerca e sviluppo di progetti software didattico open source a supporto del target dell'associazione.

L'Associazione riconosce che il valore fondamentale dell'uso del Gioco che rappresenta una leva evolutiva nella vita dell'individuo che permette il rafforzamento delle abilità motorie, cognitive e interpersonali.

Inoltre, tale attività ha un ruolo fondamentale nel processo di costruzione dell'identità personale e sociale attraverso l'apprendimento delle regole dello stare con l'altro e alla costruzione di diverse e nuove forme di comunicazione interpersonale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Ente potrà esercitare attività diverse da quelle precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Ente può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche, persone giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Le quote associative annuali minime da versare all'atto dell'adesione, da parte di chi intende iscriversi all'Associazione, sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo ed hanno una durata di dodici mesi decorrenti dal giorno della sottoscrizione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

L'Ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Ente è devoluto, previo il rispetto delle procedure previste dalle norme di legge, ad altri enti del Terzo settore che saranno individuati dal Consiglio Direttivo o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 5 Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 6 Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 7 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 8 Fondatori, Soci e Benemeriti dell'Associazione

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli scopi, ne accettano lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il numero dei soci è illimitato e possono aderirvi cittadini italiani e stranieri.

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari e soci ordinari benemeriti.

Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono aderenti all'Associazione:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e lo statuto;
- b) Soci dell'Associazione o Soci Ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e presentano la domanda di ammissione;
- c) Soci Benemeriti: sono soci ordinari ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, a titolo esemplificativo ma non esaustivo grazie al loro impegno o alla loro donazione di somme cospicue. Vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Ai Soci dell'Associazione viene richiesto annualmente, mediante l'invio di apposita comunicazione, il versamento della quota associativa determinata annualmente. Il mancato versamento della quota associativa annuale, nel termine fissato dal Regolamento, verrà interpretato dall'Associazione come manifestazione da parte del Socio di voler recedere dall'Associazione.

Per far parte dell'Associazione i candidati devono presentare domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo, tramite la compilazione di apposito modulo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualunque momento notificare per iscritto (mediante raccomandata A/R o PEC) la sua volontà di recedere dall'Associazione. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto immediato dal giorno in cui viene notificato il provvedimento di esclusione (mediante raccomandata A/R o PEC), il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 10 Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata nelle 24 ore successive alla prima.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, almeno la metà dei Soci aderenti e le deliberazioni

sono valide se assunte con il voto espresso dalla maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aderenti presenti e le deliberazioni sono valide se assunte con la maggioranza dei Soci aderenti partecipanti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal segretario all'uopo nominato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

L'Assemblea può comunque essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Viene inoltre convocata dal Consiglio Direttivo, o dall'Organo di Controllo se presente, quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in quest'ultima ipotesi la convocazione è atto dovuto e deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore degli eventuali contributi economici versati all'Associazione.

Ogni socio (ovvero l'esercente la potestà genitoriale nel caso di soci minorenni) può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro socio; ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, a determinate condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

Ogni elettore ha la possibilità di esprimere un numero di preferenze non superiore al numero complessivo dei consiglieri da eleggere.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale.

Un Consigliere può essere esonerato dal suo incarico qualora commetta gravi inadempienze e qualora il Consiglio Direttivo approvi, con la maggioranza dei voti, il suo esonero

E' ammessa la possibilità che il Consiglio Direttivo possa riunirsi e validamente deliberare anche in video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando ve ne sia necessità e almeno una volta l'anno per redigere il bilancio e convocare l'assemblea per la relativa approvazione e, se necessario, la nomina o la sostituzione delle cariche sociali.

Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto da:

- Presidente;
- maggioranza dei suoi membri;
- organo di controllo;
- soggetto incaricato alla revisione;
- almeno un terzo degli associati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio potrà essere convocato dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti in apposito libro.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 13 Il Segretario

Il Segretario dell'Associazione provvede alla registrazione, su apposito supporto digitale, dell'iscrizione dei nuovi Soci e all'aggiornamento libro dei Soci, il quale sarà tenuto presso l'Associazione e consultabile a richiesta dei singoli Soci.

Il Segretario ha il compito di fornire tutte le comunicazioni inerenti all'Associazione, se richiesto dal Presidente, si occupa di redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, e quelli relativi all'Assemblea dei Soci e di aggiornare i relativi libri.

Art. 14 Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Regolamenti

Il Consiglio Direttivo, deliberando a maggioranza dei suoi componenti, ha il potere di emanare regolamenti relativi alle diverse attività dell'Associazione, di emendarli e revocarli.

L'Assemblea, anche convocata su richiesta di un decimo degli associati, può chiedere al Consiglio

Direttivo, con il voto favorevole dei due terzi degli associati, la revoca o l'emendamento di un regolamento o della parte di un regolamento.

Art. 16 Organo di Controllo

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o risulti obbligatorio per legge, su proposta del Presidente o dell'organo di amministrazione, elegge un organo di controllo, anche monocratico, a norma delle disposizioni legislative vigenti.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 Revisore legale dei conti

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, individuabile anche nell'organo di controllo, qualora questi abbia i necessari requisiti professionali.

Art. 18 Le Sezioni Regionali

Fanno parte dell'Associazione, le sezioni Regionali che si costituiranno nelle singole Regioni del territorio

nazionale. (es.: Allegri Ghiribizzi Umbria) che faranno capo al Presidente dell'Associazione Nazionale.

L'Associazione Regionale, nel caso di costituzione dovrà:

adottare lo Statuto dell'Associazione Nazionale per quanto riguarda le finalità con le modifiche dettate dalle necessità locali che vanno sottoposte al Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale;

promuovere nell'ambito del proprio territorio la realizzazione delle finalità dell'Associazione Nazionale espresse dallo Statuto adottato, mediante convegni, corsi di aggiornamento ed ogni altra iniziativa, con particolare riguardo alle famiglie con persone affette da ADHD;

sottoporre la propria gestione amministrativa al Consiglio Direttivo Nazionale, che potrà concedere un rimborso per le spese sostenute e documentate o deliberare contributi per le attività dell'Associazione Regionale preventivamente concordate;

versare una quota da concordare all'Associazione Nazionale.

Là dove necessario, per particolari normative regionali, potranno essere costituite le associazioni provinciali.

Per ogni altro aspetto relativo alla loro gestione, ed attività si rimanda al Regolamento interno.

Art. 19 I Libri dell'Associazione

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 20 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel

caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 21 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Al termine di ogni esercizio sociale l'Ente deve redigere il bilancio annuale, in conformità alla modulistica definita con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio dell'esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di Controllo e/o il Revisore, qualora siano stati eletti, devono redigere una relazione da allegare al rendiconto annuale che ne attesti la veridicità dei dati in esso contenuti e la conformità agli scopi istituzionali dell'ente.

Art. 22 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 10 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 23 Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze

Art. 24 Legge Applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia, in quanto compatibili. Per le modalità attuative delle attività non previste dal presente Statuto si rimanda ai Regolamenti attuativi specifici.

Handwritten signatures:
Ricevuto
M. M.
Flavia Rossi
B. Rossi

